

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/980 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 per quanto riguarda i dazi addizionali all'importazione nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 182, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽²⁾ prevede dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.
- (2) In considerazione delle condizioni di mercato e delle previsioni prevalenti all'epoca, il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito che i dazi addizionali all'importazione non fossero applicabili ad alcuni prodotti del settore dello zucchero fino al 30 settembre 2015. Poiché le condizioni di mercato prevalenti non sono cambiate sostanzialmente dopo tale data, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ ha prorogato tale periodo fino al 30 settembre 2017 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione ⁽⁵⁾ lo ha ulteriormente esteso fino al 30 settembre 2022.
- (3) A norma dell'articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non vengono applicati dazi addizionali all'importazione se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Tenendo conto dei principi di base del mercato dello zucchero mondiale e dell'UE, continuerà ad essere poco probabile che le importazioni di prodotti del settore dello zucchero soggetti al dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune perturbino il mercato dell'Unione. Non dovrebbero pertanto essere applicati dazi addizionali su tali importazioni, a meno che la situazione del mercato non cambi in modo significativo.
- (4) Di conseguenza, il periodo durante il quale non sono applicabili dazi addizionali all'importazione su alcuni prodotti del settore dello zucchero, previsto all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, dovrebbe essere prorogato.
- (5) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013.
- (6) Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013 (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 19).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2014 della Commissione, del 1° dicembre 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 (GU L 346 del 2.12.2014, pag. 26).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione, del 1° agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 e del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda i dazi addizionali all'importazione nel settore dello zucchero e il calcolo del tenore di saccarosio nell'isoglucosio e in taluni sciroppi (GU L 201 del 2.8.2017, pag. 21).

